

CIRCOLARE 13/2022 DECRETO "UCRAINA" – AGEVOLAZIONI PER IMPRESE

29/03/2022

Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 18 marzo 2022 un decreto-legge contenente misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina. Tra le misure approvate si evidenziano in particolare quelle finalizzate al contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, l'introduzione di crediti d'imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché la possibilità per le stesse di rateizzare le bollette per i consumi energetici.

Il **D.L. 21 marzo 2022, n. 21** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 ed è entrato in vigore il 22 marzo 2022.

Nel seguente prospetto si riporta una sintesi del provvedimento.

Decreto "Ucraina"	
RIDUZIONE delle ACCISE su BENZINA e GASOLIO	Prevista la riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
BONUS CARBURANTE	Per il 2022, l'importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.
IMPRESSE - CREDITO d'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA	Riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito d'imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
IMPRESSE - CREDITO d'IMPOSTA GAS	Previsto inoltre un credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Il credito è pari al 20% della spesa

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

	<p>sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Il credito d'imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.</p> <p>La cedibilità del credito è estesa al credito d'imposta già riconosciuto alle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale ai sensi del D.L. n. 4/2022 e n. 17/2022 .</p>
IMPRESE - INCREMENTO ALTRI CREDITI d'IMPOSTA	<p>Previsto l'aumento dei seguenti crediti d'imposta, di cui al D.L. n. 17/2020 :</p> <ul style="list-style-type: none">• a favore delle imprese energivore (dal 20 al 25%);• a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15 al 20%).
BONUS SOCIALE ELETTRICITÀ e GAS	<p>Per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è stato fissato a 12.000 euro.</p>
IMPRESE - RATEIZZAZIONE BOLLETTE - GARANZIE SACE	<p>Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono chiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022. Il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a 24.</p> <p>Previsto inoltre il rilascio di specifiche garanzie da parte di SACE S.p.A. ai fini della concessione di rateizzazioni.</p>
TURISMO - CREDITO d'IMPOSTA IMU	<p>Riconosciuto per il 2022 un credito d'imposta alle imprese turistico-ricettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, nella misura del 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata del 2021 dell'Imu per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019.</p>

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

AUTRASPORTO	<ul style="list-style-type: none">- Istituzione del Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto, con una dotazione di circa 500 milioni di euro per il 2022.- Rifinanziamento dei contributi per i cosiddetti "marebonus" e "ferrobonus".- Inserimento nei contratti di trasporto della clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell'aumento dei prezzi del carburante.- Stanziamento di 15 milioni di euro per il 2022 al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori che provvede, tra l'altro, a erogare alle imprese le risorse a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e di ulteriori 5 milioni per la deduzione forfetaria delle spese non documentate ai titolari di imprese di autotrasporto alla guida dei veicoli.- Esonero per il 2022, per le imprese di trasporto merci per conto terzi, dal versamento del contributo all'Autorità di regolazione dei trasporti.
-------------	--

RIASSUMENDO:

Per quanto riguarda l'energia elettrica, pertanto, il quadro normativo che si è delineato è il seguente:

Norma	Tax credit
Art. 3 D.L. n. 21/2022	Nuovo credito d'imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle "imprese energivore" di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (beneficiarie del credito di cui all'art. 4 del D.L. n. 17/2022). Il credito d'imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto, comprovato mediante le relative fatture, della componente energetica effettivamente utilizzata nel II trimestre dell'anno 2022, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Art. 15 D.L. n. 4/2022	Credito d'imposta per le "imprese energivore" pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel I trimestre 2022 .
Art. 4 D.L. n.	Credito d'imposta per le "imprese energivore" pari al:

silvia.borgonovo@cifra83.it

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

pag. 3 di 8

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro

Norma	Tax credit
17/2022	<ul style="list-style-type: none">- 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel II trimestre 2022,- 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, prodotta e autoconsumata, nel II trimestre 2022. In tal caso il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al II trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. <p>In entrambi i casi l'aliquota gode dell'incremento dal 20 al 25% previsto dall'art. 5 del D.L. n. 21/2022.</p>

Si ricorda che anche i due crediti d'imposta per "imprese energivore" sono riservati a soggetti che hanno subito un incremento significativo, **superiore al 30%**, del costo medio dell'energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, rispettivamente:

- **fra il IV trimestre 2021 e il IV trimestre 2019**, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito ex art. 15 D.L. n. 4/2022);
- **fra il I trimestre 2022 e il I trimestre 2019**, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito ex art. 4 D.L. n. 17/2022).

Con riferimento al gas naturale, invece, il quadro normativo è il seguente:

Norma	Tax credit
Art. 4 D.L. n. 21/2022	Nuovo credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale riservato alle imprese diverse da quelle "gasivore" (beneficiarie del <i>tax credit</i> di cui all'art. 5 del D.L. n. 17/2022), riconosciuto in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel II trimestre 2022 . L'incentivo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media , riferita al I trimestre 2022 , dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019
Art. 5 D.L. n.	Credito riservato ai soggetti operanti in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. n. 541/2021, che abbiano consumato, nel I trimestre 2022 , un quantitativo di gas naturale per usi energetici non

Norma	Tax credit
17/2022	inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, D.M. n. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e che abbiano subito un incremento significativo, superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022 , dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al I trimestre dell'anno 2019 . Il credito d'imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente gas naturale nel II trimestre 2022 , per effetto dell'innalzamento di aliquota dal 15% al 20%, previsto dall'art. 5 del D.L. n. 21/2022.

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto in commento i crediti d'imposta di cui all'art. 15 del D.L. n. 4/2022 ("Sostegni-ter") e agli artt. 4 e 5 del D.L. n. 17/2022 (Decreto "Ucraina"), riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese gasivore, diventano **utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022**, nonché **cedibili a terzi soggetti** senza possibilità di trasferimenti frazionati.

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTOTRASPORTO:

Il Decreto "Energia" e, successivamente, il Decreto "Ucraina" hanno previsto una serie di **incentivi** in favore del settore dell'autotrasporto il settore maggiormente colpito dagli aumenti del costo del carburante degli ultimi due mesi.

Gli interventi complessivi possono essere di seguito riassunti.

Incentivi del Decreto "Energia" 2022	
Fondo protezione ambientale	Incremento risorse per 20 milioni, fondo ex art. 2, comma 3, del D.L. n. 451/1998: per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse; per la riduzione dei pedaggi autostradali.
Deduzione forfetaria autotrasportatori	5 milioni di euro, autorizzazione di spesa per l' incremento della deduzione forfetaria per le spese non documentate (artt. 1, comma 106, Legge n. 266/2005, e 66 D.P.R. n. 917/1986, TUIR)..

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

Incentivi del <u>Decreto "Energia" 2022</u>	
Credito d'imposta AD Blue	È riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'IVA, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi. L'acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Credito d'imposta acquisto gas per autotrasporto	È riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'IVA, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Incentivi del "Decreto Ucraina"	
Rifinanziamento dei contributi "marebonus" e "ferrobonus" (art. 13)	Marebonus (art. 1, comma 647, della Legge di stabilità 2016, Legge n. 208/2015)
	Rifinanziamento risorse per 19,5 mln di euro per la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria , riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
	Ferrobonus (art. 1, comma 648, della Legge di stabilità 2016, Legge n. 208/2015)

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro

Incentivi del “Decreto Ucraina”	
	<p>Rifinanziamento risorse per 19 mln di euro per l'erogazione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia</p>
<p>Clausola contrattuale adeguamento corrispettivi (art. 14)</p>	<p>Con l'intento di garantire maggiore tutela agli autotrasportatori rispetto all'aumento del prezzo del carburante, la norma interviene sul <u>comma 3, lett. d), dell'art. 6 D.Lgs. n. 286/2005</u>, al fine di prevedere che <u>nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta deve essere previsto, quale elemento essenziale del corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, la clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante.</u></p> <p>L'adeguamento avviene sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della Transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.</p>
	<p>All'art. 6 D.Lgs. n. 286/2005 si inserisce il <u>comma aggiuntivo 6-bis</u> il quale prevede, al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione, incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, che: <u>il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'art. 1, comma 250, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Decreto modifica l'art. 1, comma 250, della citata Legge n. 190/2014, prevedendo che le rilevazioni del Ministero avranno cadenza trimestrale.</u></p>
<p>Pedaggi autostradali e deduzione forfettaria autotrasportatori (art. 15)</p>	<p>Stanziamiento per complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al settore dell'autotrasporto, finalizzati alla riduzione dei pedaggi autostradali. Di queste risorse, 5 milioni di euro sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'art. 1, comma 106,</p>

Incentivi del “Decreto Ucraina”	
	della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (vedi anche par. precedente). La norma parla di risorse ulteriori , ossia in aggiunta a quelle previste dall' <u>art. 6</u> del D.L. n. 17/2022, Decreto “Energia”.
Esonero 2022 contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti (art. 16)	Esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all' <u>art. 37, comma 6, lett. b)</u> , del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, all’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità citata - con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze - in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio .

Cordiali saluti

Lo studio